



A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Sede legale: via Ferri, 75 - 25123 BRESCIA ☎ 030.2319164

C.F. 97110780158 - P.I. 03422320170

<http://www.afgp.it>

**Oggetto: pubblicazione modalità di gestione dell'accesso civico ai fini della legge sulla Trasparenza**

Il d.lgs 33/2013 negli articoli 5 (commi 1 e 2) e 2 (comma 3), e l'articolo 2 comma 9-bis della Legge 241/1990 in merito alla TRASPARENZA impongono che anche certi Enti di diritto privato rendano pubbliche sul proprio sito *web* istituzionale le procedure in merito all'accesso civico semplice e generalizzato.

A tal proposito si fa presente che A.F.G.P. ha attivato un indirizzo e-mail dedicato, per consentire ad ogni cittadino di fare richieste relative a dati, documenti, informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice), o relative alle attività di pubblico interesse ma ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato).

Esso è un indirizzo di posta ordinaria (non PEC): [accessocivico@piamarta.it](mailto:accessocivico@piamarta.it)

AFGP tiene traccia delle richieste di accesso su appositi registri, pubblicati in un documento a parte, come previsto dalla normativa.

Brescia, 05 giugno 2026

Il Legale Rappresentante

*padre Fabio Vinaschi*



A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Sede legale: via Ferri, 75 - 25123 BRESCIA ☎ 030.2319164

C.F. 97110780158 - P.I. 03422320170

<http://www.afgp.it>

## Oggetto: pubblicazione del registro delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato

Ai sensi della Delibera 1309 del 28 dicembre 2016, anche le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato (anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) sono tenute alla gestione dell'accesso civico. Esso si distingue in accesso civico semplice (circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, costituendo un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza) e in accesso civico generalizzato (che è indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e si configura come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

In particolare all'articolo 9 della Delibera citata è prevista la pubblicazione del registro delle richieste di accesso.

### Richieste di accesso civico semplice alla data odierna

Numero progressivo	Oggetto della richiesta di accesso civico semplice	Data della richiesta	Esito della richiesta
1			

### Richieste di accesso civico generalizzato alla data odierna

Numero progressivo	Oggetto della richiesta di accesso civico generalizzato	Data della richiesta	Esito della richiesta
1			

Brescia, 05 giugno 2026

Il Legale Rappresentante

*padre Fabio Vinaschi*